



Il Ministro della difesa

- VISTO l'articolo 987, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato "Codice", il quale prevede che, in relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l'anzianità posseduta e ammessi a una ferma non superiore a un anno, rinnovabile a domanda dell'interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo;
- VISTO l'articolo 987, comma 2, del Codice, il quale prevede che con decreto del Ministro della difesa sono definite, in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, le modalità per l'individuazione delle ferme e della loro eventuale estensione nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1, i requisiti fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali chiamati o richiamati in servizio e che gli ordinamenti di ciascuna Forza armata individuano gli eventuali specifici requisiti richiesti, anche relativamente alle rispettive articolazioni interne;
- VISTO l'articolo 674, comma 1, 2, 3 e 4, del Codice, il quale prevede, al comma 1, che la nomina a ufficiale di complemento, senza concorso e in via eccezionale, può essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che danno ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate, al comma 2, che può essere conferito senza concorso il grado di tenente colonnello di complemento o corrispondente ai cittadini che godono di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi delle Forze armate, al comma 3, che per comprovata alta competenza in discipline nautiche, aeronautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al comma 1 si può prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina a ufficiale di complemento nei corpi sanitari o nel comparto sanitario del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, e, al comma 4, che la nomina è conferita previo giudizio della competente commissione ordinaria di avanzamento, che stabilisce il grado e il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandante generale;
- VISTO l'articolo 674, comma 5, del Codice, il quale prevede che con decreto del Ministro della difesa sono individuate, in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, le professionalità e i gradi conferibili, ai sensi del medesimo articolo, le procedure da seguirsi e gli eventuali ulteriori requisiti per la nomina;

- VISTO l'articolo 986, comma 1, lettera c), del Codice, il quale prevede che il militare in congedo può essere richiamato in servizio previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento;
- VISTO l'articolo 988-bis del Codice, il quale prevede che l'ufficiale nella riserva di complemento, previo consenso dell'interessato, può essere richiamato in servizio per le esigenze connesse con le missioni all'estero ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, secondo le modalità di cui all'articolo 987, purché non abbia superato il 60° anno di età;
- VISTO l'articolo 636, comma 1 e 2, del Codice, il quale prevede, al comma 1, che agli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per qualsiasi impiego che comporti l'uso delle armi e comunque partecipare a qualsiasi procedura per l'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia a ordinamento militare o per l'assunzione nelle Forze di polizia a ordinamento civile e che tali disposizioni non si applicano ai cittadini che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 3;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 15 giugno 2022, pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 18 del 30 giugno 2022, recante "Definizione delle modalità per l'individuazione delle ferme e dei requisiti per il richiamo in servizio degli ufficiali delle forze di completamento dell'Arma dei carabinieri, nonché individuazione delle professionalità, dei gradi conferibili, delle procedure e degli ulteriori requisiti per la nomina a ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri, ai sensi degli articoli 987 e 674 del Codice dell'ordinamento militare";
- VISTO l'articolo 821, comma 1, del Codice, il quale prevede i ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;
- RAVVISATA la necessità di disporre di una categoria di personale prontamente impiegabile per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero, in possesso di professionalità e specializzazioni di cui l'Arma dei carabinieri risulta carente;

DECRETA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli ufficiali delle forze di completamento, di cui all'articolo 987 del Codice, e agli ufficiali di complemento, di cui all'articolo 674 del Codice, dell'Arma dei carabinieri.

Art.2

Requisiti per la nomina ad ufficiale di complemento ai sensi dell'articolo 674 del Codice

1. Per la nomina a ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 674 del Codice, in aggiunta ai requisiti ivi previsti, sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:
 - a) essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla tabella 1 allegata al presente decreto;
 - b) essere in possesso dei requisiti di moralità e condotta stabiliti dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni;

- c) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna e non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - d) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio civile, se appartenenti a classe interessata alla chiamata di leva, ai sensi dell'articolo 636 del codice dell'ordinamento militare.
2. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri propone alla competente commissione ordinaria di avanzamento l'elenco nominativo dei soggetti che possono dare ampio affidamento di prestare opera proficua per l'Arma dei carabinieri.

Art. 3

Ferma

1. Gli ufficiali di cui all'articolo 1 possono essere ammessi, previo richiamo in servizio, a una ferma della durata massima di un anno, rinnovabile previo consenso dell'interessato, per un periodo massimo complessivo di 24 mesi, secondo le determinazioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
2. La ferma di cui al comma 1 è contratta previa autorizzazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, che ne informa la Direzione generale per il personale militare per gli adempimenti di competenza.
3. In relazione alle esigenze dell'Arma dei carabinieri, la ferma può essere:
 - a) frazionata in più periodi nell'arco di 12 mesi;
 - b) preceduta da un periodo di richiamo addestrativo o formativo di durata non superiore a 30 giorni ovvero, per gli ufficiali di complemento nominati ai sensi dell'articolo 674 del Codice, non superiore a 90 giorni.
4. Il superamento del periodo di richiamo addestrativo o formativo di cui al comma 3, lettera b), se previsto da disposizioni dell'Arma dei carabinieri, è vincolante ai fini dell'ammissione della ferma. In merito all'esito dei corsi si esprime il comandante dell'ente o del reparto presso cui sono stati svolti.
5. Se l'ufficiale di complemento nominato ai sensi dell'articolo 674 del Codice è convocato e non si presenta, ovvero rinuncia ai corsi di addestramento o formazione di cui al comma 4 per due volte, è avanzata proposta di revoca del decreto di nomina.
6. L'ufficiale che supera con esito positivo i corsi di addestramento o di formazione di cui al comma 4, è ammesso alla ferma con decorrenza dalla data del richiamo.
7. L'ufficiale che non supera i corsi di addestramento o di formazione di cui al comma 4, non è ammesso alla ferma e non può essere richiamato per il successivo biennio.
8. Per essere ammesso all'eventuale rinnovo della ferma, l'ufficiale deve avere riportato, nei documenti caratteristici relativi al periodo di richiamo, una qualifica finale non inferiore a "superiore alla media", se valutato con scheda valutativa, o un giudizio favorevole, se valutato con rapporto informativo.
9. I richiami successivi a ogni rinnovo della ferma, nel caso di superamento del periodo massimo di richiamo consentito, devono essere intervallati da un periodo di interruzione del servizio.

Art. 4

Requisiti per il richiamo in servizio

1. All'atto del richiamo in servizio, gli ufficiali di cui all'articolo 1 devono:
 - a) aver sottoscritto il consenso al richiamo;
 - b) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica al servizio militare in relazione all'età, al grado, al ruolo e alla specialità di appartenenza;
 - c) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna e non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - d) se hanno già prestato servizio, aver riportato nell'ultimo documento caratteristico una qualifica finale non inferiore a "superiore alla media", se valutato con scheda valutativa, ovvero un giudizio favorevole, se valutato con rapporto informativo;
 - e) sottoscrivere il consenso a essere impiegati in attività operative, addestrative o logistiche anche fuori dal territorio nazionale.

Art. 5

Proscioglimento

1. Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui all'articolo 3 possono cessare anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio in accoglimento di motivata domanda o d'autorità, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
 2. Gli ufficiali cessati dal servizio d'autorità non possono più essere richiamati.
- 

Art. 6

Abrogazioni

1. Il decreto del Ministro della difesa 15 giugno 2022 è abrogato.
- 

IL MINISTRO

REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEL GRADO AGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO
DA NOMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 674 DEL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

AREA/RUOLO	ARMA DEI CARABINIERI RUOLO TECNICO		
REQUISITI GRADO	TITOLO DI STUDIO	ETÀ MINIMA	REQUISITI
TEN.COL.	Dottorato di ricerca o Diploma di specializzazione e Master di II livello	48	Godere di fama indiscussa in materie attinenti alle professionalità di interesse dell'Arma dei carabinieri.
MAGG.	Master di II livello ¹	45	Aver esercitato l'attività professionale per almeno 10 anni in materie d'interesse dell'Arma dei carabinieri.
CAP.	Master di I livello ¹	38	Aver esercitato l'attività professionale per almeno 8 anni in materie d'interesse dell'Arma dei carabinieri.
TEN.	Laurea magistrale o titolo universitario equiparato	32	Aver esercitato l'attività professionale per almeno 5 anni in materie d'interesse dell'Arma dei carabinieri.
S.TEN.	Laurea magistrale o titolo universitario equiparato	25	Esercitare la professione o possedere esperienza o conoscenza in relazione a materie d'interesse dell'Arma dei carabinieri ²

¹ In luogo del titolo indicato può essere valutato il possesso di un dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione o di un profilo curriculare di preminente interesse istituzionale.

² Compresi tirocini/esperimenti/*project works* di interesse per l'amministrazione.